



## COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

Area Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 666 DEL 29/11/2018

OGGETTO:CINE TEATRO TONIO DEI - CONCESSIONE DELLA GESTIONE PER IL PERIODO DI NOVE ANNI - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7700783729.

COPIA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO che:

- il Comune di Lanusei è proprietario del Cineteatro "Tonio Dei" situato in viale Don Bosco n.3;
- l'attività svolta nel Cineteatro "Tonio Dei" deve essere garantita nel tempo sia per il valore culturale che ha assunto per la comunità lanuseina negli anni, sia per il significato che l'amministrazione comunale intende assegnare alle politiche culturali quale strumento di crescita della collettività;
- il Cineteatro "Tonio Dei" promuove da anni, attraverso l'Amministrazione comunale, un'intensa attività avvalendosi di collaborazioni con strutture operanti nel campo dello spettacolo a livello locale, regionale e nazionale, raccogliendo un vasto pubblico da un ampio bacino di appassionati provenienti dal territorio comunale e provinciale.

**CONSIDERATA** la volontà di mantenere operante il Cineteatro "Tonio Dei" ed inalterata la qualità del servizio offerto sia per la stagione di prosa professionale in collaborazione con diverse associazioni culturali anche di rilevanza nazionale, sia attraverso altre iniziative ed eventi culturali.

### DATO ATTO che:

- l'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l'acquisto di beni e servizi l'Ente debba ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;
- il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012 (cd. Spending Review), recita testualmente "*Art. 1. Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure. (...) I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto (...)*".
- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
- Sardegna Cat è la Centrale regionale di committenza, inoltre, è stata designata come Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89.

### VERIFICATO che:

- in relazione all'appalto che si intende affidare non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli artt. 26 della L. 488/1999 e dell'art. 2 della L. 296/2006 né sul portale "Sardegna CAT".

### RICHIAMATI

- L'art. 192 del d.lgs. 267/2002, il quale prescrive che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 prevede che prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

### RILEVATO che:

- il valore del contratto è pari a € 189.000,00 di cui:

- € 90.000,00 quota a carico del Comune come descritto all'articolo 10 delle linee guida allegata alla deliberazione di Consiglio n.36 del 05/11/2018 che stabilisce in € 10.000,00 la quota massima di contributo annuo;
- € 99.000,00 dagli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore; d) dalle entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- ai sensi dell'articolo 35, co.1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 il contratto in oggetto risulta essere al di sotto della soglia dei contratti di rilevanza comunitaria;
- l'articolo 36 del Codice disciplina i contratti sotto soglia ma non cita direttamente i contratti di concessione che per importi vengono assimilati ai lavori, al comma 1 lettera c) è prevista la procedura da adottare: *“per i lavori di importo pari o superiori a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.”*;
- nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 30, comma 1, e articolo 60 D.lgs 50/2016 sarà esperita una procedura negoziata preceduta da una manifestazione d'interesse sulla centrale di committenza regionale Sardegna cat poiché non si conoscono un numero di operatori economici, con il possesso dei requisiti necessari per il presente bando, che consenta la rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- la durata della concessione è fissata in anni 9; nel rispetto dell'art. 168, comma 2 del D.Lgs 50/2016. La durata ultraquinquennale è giustificata ragionevolmente al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato insieme ad una remunerazione del capitale investito.

**TENUTO CONTO** del divieto di frazionamento artificioso dei contratti.

**CONSIDERATO** che l'art. 51 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli Appalti” impone quale principio generale degli affidamenti pubblici la c.d. suddivisione degli appalti in lotti funzionali, stabilendo espressamente che “nel rispetto della disciplina comunitaria, in materia di appalti pubblici....., le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente suddividere gli appalti in lotti funzionali e che nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano le motivazioni circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti”.

**DATO ATTO** che la suddivisione in lotti deve soddisfare le tre condizioni di legittimità:

- 1) la natura funzionale del lotto;
- 2) la possibilità tecnica di realizzazione;
- 3) la convenienza economica per la stazione appaltante.

**TENUTO CONTO** che il presente appalto non consente una divisione in lotti poiché presuppone una gestione unitaria del servizio.

**RITENUTO** opportuno indire una procedura negoziata preceduta da una manifestazione d'interesse, ai sensi dell'articolo 36, del D. Lgs 50/2016 sul portale di committenza regionale Sardegna cat da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come prescritto dall'art. 95, comma 3 del D.lgs 50/2016, individuando ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 267/2000:

- **IL FINE DEL CONTRATTO:** garantire la gestione e il funzionamento del Teatro Tonio Dei per la durata di anni nove;
- **L'OGGETTO: CONCESSIONE E GESTIONE DEL TEATRO TONIO DEI PER IL PERIODO DI NOVE ANNI;**
- **LA FORMA:** atto scritto stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14 d.lgs.50/2016, tramite sottoscrizione del responsabile dell'area affari generale;
- **LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI:** contenute negli allegati capitolato e nella lettera d'invito;
- **LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** procedura negoziata preceduta da una manifestazione d'interesse ai sensi art. 36 co.2 lett. c) del d.lgs 50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 3 d.lgs 50/2016;
- **LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE:** procedura negoziata preceduta da una manifestazione d'interesse pubblicata sul sito di committenza regionale per consentire la partecipazione di tutti i soggetti interessati iscritti e

non iscritti garantendo una più ampia partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

**RITENUTO** opportuno, altresì, stabilire che i requisiti di partecipazione alla gara sono quelli indicati nella lettera d'invito.

**VISTI:** il capitolato speciale di appalto, la dichiarazione, lo schema di offerta economica, lo schema di concessione allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverli approvare.

**RITENUTO** ai sensi dell'art. 183 comma 3 del d.lgs. 267/2000 di dover provvedere a formale prenotazione di impegno di spesa, al fine di dare corso alla procedura prevista dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000.

**ATTESO** altresì che ai fini del rispetto del principio di pubblicità la procedura verrà pubblicata sul sito di Sardegna cat e del Comune di Lanusei e su tutti i siti previsti dal D.lgs 50/2016 per le procedure sotto soglia.

**VISTO** il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Bilancio Pluriennale 2018/2020, con l'individuazione sui seguenti riferimenti di bilancio sul capitolo, n. 5232/1 del bilancio pluriennale 2018/2020 per il triennio 2018/2020.

**ATTESTATA** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 5 comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

**VERIFICATO**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 107 comma 3, 183 e 192;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- la Direttiva generale di indirizzo della disciplina di utilizzo del mercato elettronico e del sistema di e-procurement della Regione Sardegna adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014;
- il Decreto Sindacale n. 2 del 09/01/2018 , con il quale, lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'AREA AFFARI GENERALI

## **DETERMINA**

**DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI AVVIARE**, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata preceduta da manifestazione d'interesse con invito ad almeno 15 operatori economici che abbiano presentato domanda per la **CONCESSIONE E GESTIONE DEL TEATRO TONIO DEI PER IL PERIODO DI NOVE ANNI**, ai sensi degli art. 36 co.2, lett. c) del D.lgs 50/2016, da aggiudicare a favore dell'offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.Lgs 50/2016. Cpv 92320000-0 Servizi di gestione di infrastrutture artistiche.

**DI APPROVARE** la seguente documentazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale: il disciplinare, il capitolato speciale di appalto, la dichiarazione, lo schema di offerta economica, lo schema di contratto allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale

**DI DARE ATTO** che l'importo della concessione è stabilito in € 189.000,00 di cui € 90.000,00 (pari ad € 10.000,00 annui) relativi all'importo del contributo corrisposto dal Comune.

**DI PRENOTARE come appresso** la spesa annua, da imputare sulle risorse disponibili del bilancio pluriennale 2018/2020 nonché, per quanto concerne le successive annualità, al medesimo capitolo che sarà istituito nei relativi bilanci pluriennali, fino all'annualità 2027:

Anno	Capitolo	Importo
2019	5232/1	€ 10.000,00
2020	5232/1	€ 10.000,00

Per le successive annualità il contributo sarà previsto nei prossimi bilanci fino alla scadenza della concessione.

**DI STABILIRE** che tra la Ditta aggiudicataria e l'Amministrazione Comunale sarà stipulato idoneo contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 14 D.lgs.50/2016, tramite sottoscrizione del Responsabile dell'Area Affari Generale.

**DI DARE ATTO** che:

- ai fini dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- ai sensi dell'art.3, comma, della L.136 del 2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari questo ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all'autorità di vigilanza con l'attribuzione del numero **CIG: 7700783729**;
- ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm. l'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali è prevista l'acquisizione del codice CUP: **I29F18000420004**.

**DI TRASMETTERE** il presente atto:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria;
- all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Marisa Usai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Lai

# Area Affari Generali

## DETERMINAZIONE N. 666 DEL 29/11/2018

OGGETTO: CINE TEATRO TONIO DEI - CONCESSIONE DELLA GESTIONE PER IL PERIODO DI NOVE ANNI - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 7700783729.

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Data, 29/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

Data e firma dell'Istruttore \_\_\_\_\_

Annotazioni

Data, 29/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Data, \_\_\_\_\_

L' addetto alle pubblicazioni

F.to



COMUNE DI LANUSEI  
Provincia di Nuoro

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEGLI AFFARI GENERALI**  
**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**  
**PER CONCESSIONE IN GESTIONE DEI SERVIZI**  
**DEL CINETEATRO "TONIO DEI", SITO IN VIALE DON BOSCO N. 3**  
in esecuzione della propria determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/11/2018

**RENDE NOTO**

Che questo Ente, intende esperire un'indagine di mercato, finalizzata ad individuare operatori economici per la concessione in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), del DLgs 50/2016. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Lanusei, nel rispetto dei principi previsti all'articolo 30 del D.lgs 50/2016 oltre che dei principi di correttezza e buona fede.

La scelta dell'operatore economico sarà effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata per importi sotto soglia, con richiesta di offerta ad operatori economici, che abbiano manifestato interesse e siano stati selezionati dalla stazione appaltante secondo le modalità più avanti indicate.

L'intera procedura sarà gestita sul sito di Sardegna cat.

**1. OGGETTO:** CONCESSIONE IN GESTIONE DEI SERVIZI DEL CINETEATRO "TONIO DEI", SITO IN VIALE DON BOSCO N. 3.

**DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE:**

La concessione ha per oggetto la programmazione e la gestione artistica e tecnica dell'immobile comunale Cineteatro "Tonio Dei", ubicato a Lanusei in Viale Don Bosco n. 3 e di seguito denominato per brevità "immobile", di proprietà del Comune di Lanusei.

La gestione comprende ogni operazione amministrativa e tecnica nonché ogni attività produttiva che consenta il regolare funzionamento del locale come servizio pubblico e fattore di crescita culturale secondo le modalità e alle condizioni indicate nel capitolato e nella deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 05/11/2018.

Gli elementi essenziali del contratto sono contenuti nel Capitolato d'oneri che allegato al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale.

**2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Comune di Lanusei, via Roma 98, 08045 LANUSEI (NU) –Tel. 0782 473159 — e-mail: [comunedilanusei@tiscali.it](mailto:comunedilanusei@tiscali.it) –Pec:[protocollo.lanusei@pec.comunas.it](mailto:protocollo.lanusei@pec.comunas.it).

**3. DURATA DELLA CONCESSIONE:** la concessione avrà la durata di nove anni;

**IMPORTO E DURATA DELLA CONCESSIONE: €189.000,00** di cui:

- € 90.000,00 relativo al contributo del Comune per le spese di gestione come specificate nel Capitolato d'oneri;
- € 99.000,00 totale presunto relativo a incassi di biglietti, bar servizi ecc.

**Importo a base d'asta su cui proporre il ribasso: € 10.000,00 relativo all'importo del contributo annuale di concessione del comune.**

**CIG : 7700783729 - CUP \_\_\_\_\_**

**4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:**

**4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

**a)** Al fine di assicurare l'affidabilità dell'offerta ed affidare compiti fondamentali a soggetti di cui sia accertata la relativa capacità in termini adeguati alle esigenze sottese all'interesse pubblico perseguito, si richiede il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione alla CCIAA o ad analogo registro dello stato aderente all'U.E., per oggetto di attività analogo e coerente a quello del contratto;

- iscrizione, in caso di cooperativa o di consorzi di cooperative, all'Albo regionale da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto della gara;
- possesso di Statuto e Atto costitutivo con oggetto conforme all'attività che si intende gestire con il presente procedimento di gara (se Associazioni/Istituzioni/Fondazioni)<sup>1</sup>
- iscrizione ad altri registri ed albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati dall'ordinamento vigente;

**b)** Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### 4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**c) Fatturato globale minimo annuo** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari per €8.000 annui IVA esclusa; tale requisito è richiesto per accertare la capacità di organizzazione finanziaria dell'operatore in relazione all'importo dell'appalto attraverso la produzione dei bilanci degli ultimi tre anni.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per le associazioni/Istituzioni/Fondazioni mediante bilancio annuale o rendiconto economico.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per i soggetti che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante:

**d)** idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

#### 4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**e)** I concorrenti dovranno dichiarare:

- di aver svolto nell'ultimo triennio (2015/2016/2017) documentata attività di gestione di teatri, teatro comunale, stabile o assimilabile a queste categorie, sale da concerto e altre strutture artistiche, attività ricreative, artistiche e di intrattenimento o equivalenti presso enti pubblici o soggetti privati.

Nella dichiarazione dovrà essere indicata la tipologia del servizio effettuato, la durata, il numero degli spettacoli effettuati distinti per genere, specificando se si tratta di produzione propria o acquisita da terzi e indicando se per la realizzazione di tali iniziative il concorrente ha beneficiato di finanziamenti regionali, statali e/o europei. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può comprovare la propria capacità tecnica-professionale indicando altre esperienze pregresse anche in altra forma giuridica, diverse da quelle suddette, che comprovino il possesso di una competenza adeguata alla gestione della struttura artistica.

---

<sup>1</sup> In tale caso deve essere soggetto giuridico non commerciale e, pertanto, privo di ogni finalità di lucro, ad ordinamento interno a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e soci e collaboratori privi di carichi pendenti.

Nel caso di R.T.I., ai sensi degli articoli 2602 e 2612 del Codice Civile, le dichiarazioni devono essere presentate da ciascun componente, con riferimento alla parte proporzionale per la quale ciascuna impresa intende impegnarsi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti obbligatoriamente dalla impresa mandataria e dalle imprese mandanti.

Il mandato, conferito all'impresa mandataria dalle altre imprese raggruppate, deve risultare, a pena di esclusione, da scrittura privata autenticata (ex art. art. 48, comma 13, d. lgs 50/2016). La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

## **5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:**

- 5.1 L'offerta e la documentazione devono essere firmate digitalmente da colui che presenta la domanda, non si prenderà in considerazione alcuna domanda senza la firma digitale. La documentazione, a pena di esclusione, deve pervenire, a mezzo pec entro **le ore \_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_ 2018**, esclusivamente sul sito Sardegna Cat secondo le modalità previste dal sito di committenza regionale della Sardegna. Si precisa che le domande pervenute direttamente al protocollo del Comune non saranno ammesse.
- 5.2 La presente procedura si svolgerà sul portale [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it), possono partecipare tutti gli operatori economici che sono iscritti e non iscritti<sup>2</sup> per **la categoria AL 56** secondo le modalità previste dal sito.
- 5.3 **DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:** Per partecipare alla presente procedura l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
- 5.4 firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; la dotazione tecnica minima è indicata all'home page del Portale <https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.
- 5.5 L'apertura delle buste, in forma pubblica, tramite il portale informatico di SARDEGNACAT, si terrà presso l'Ufficio del Responsabile del Servizio Amministrativo, Via Roma 98, Lanusei **nel giorno \_\_\_\_ ore \_\_\_\_**.
- 5.6 L'operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei Documenti di gara, domande successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.
- 5.7 La domanda, firmata digitalmente a pena di esclusione, dovrà essere allegata alla manifestazione d'interesse.
- 5.8 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 5.9 Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
- 5.10 La documentazione deve essere prodotta in copia scannerizzata e allegare nella procedura autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

---

<sup>2</sup> Gli operatori non iscritti possono iscriversi al portale secondo le modalità previste dal sito [https://www.sardegncat.it/esop/ita-rashost/public/web/servizi\\_imprese/registrazione.jst](https://www.sardegncat.it/esop/ita-rashost/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst)

- 5.11 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- 5.12 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 5.13 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della domanda di partecipazione, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
- 5.14 Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

## **6. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI:**

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura potranno essere ammessi a partecipare alla procedura negoziata. L'invito sarà rivolto ad almeno quindici (15) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, e laddove il numero di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore, i soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo presso gli uffici dell'area degli affari generali il **giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_**.

Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio delle imprese da invitare qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori economici interessati sia valutato numericamente compatibile con la possibilità di estendere l'invito a negoziare a tutti i partecipanti.

L'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito di Sardegna cat, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare l'eventuale rinvio.

## **6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE**

L'aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 2, 3 del D.Lgs n. 50/2016, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

## **7. ULTERIORI PRECISAZIONI**

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per il Comune di Lanusei.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

## **8. PER INFORMAZIONI**

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio il responsabile del procedimento dott.ssa Marisa Usai al numero telefonico 0782/47311, oppure l'ufficio di segreteria al numero 0782/473123;

Eventuali quesiti relativi alla presente procedura possono essere posti all'attenzione dell'ufficio attraverso quesiti formulati per iscritto sul sito di Sardegna cat e delucidazioni in merito saranno date a loro volta anche per iscritto a tutti coloro che si sono identificati nella procedura.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

## **9. ACCESSO AGLI ATTI**

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a

presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare.

10. **FINANZIAMENTO:** Il finanziamento della concessione di € 90.000,00 relativo alla presente procedura trova copertura nei fondi comunali, per € 10.000,00 all'anno.

11. **ULTERIORI CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'APPALTO:** In riferimento alla presente procedura si precisa che:

- Eventuali altri oneri a carico dell'appaltatore sono riportati nel capitolato speciale d'appalto e nello studio di fattibilità.

- Eventuali integrazioni alla documentazione presentata che si rendessero necessarie per la manifestazione d'interesse, verranno richieste all'indirizzo di pec comunicato dal concorrente, e pertanto si precisa fin da ora che:

- nel caso in cui il concorrente è tenuto a trasmettere le integrazioni richieste entro un congruo termine, stabilito da questa stazione appaltante in 24 h, pena l'esclusione;

- nel caso di mancata ricezione della suddetta richiesta da parte dell'operatore economico interessato dovuta a disguidi non imputabili a questa stazione appaltante - quali, a titolo di esempio, dovuti a indirizzo pec errato - o nel caso in cui la comunicazione non pervenga tempestivamente al concorrente interessato, e pertanto lo stesso non integri la documentazione richiesta entro il suddetto congruo termine, l'amministrazione non si assume nessuna responsabilità in merito.

## 12. **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Il Responsabile Unico del presente Procedimento è la dott.ssa Marisa Usai.

Il presente avviso è pubblicato:

- Sul sito di committenza regionale Sardegna cat

- All'Albo Pretorio on-line del Comune;

- Sul sito informatico del Comune: [www.comunedilanusei.it](http://www.comunedilanusei.it) nella sezione amministrazione trasparente sotto-sezione "Bandi di gara e contratti";

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA "PER CONCESSIONE IN GESTIONE DEI SERVIZI DEL CINETEATRO "TONIO DEI", SITO IN VIALE DON BOSCO N. 3" CIG: \_\_\_\_\_.

Al Comune di Lanusei

Via Roma 98

08045 LANUSEI (OG)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
e residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_  
dell'operatore economico \_\_\_\_\_ con  
sede in \_\_\_\_\_  
con \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ fiscale \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con partita IVA n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ posta  
elettronica certificata \_\_\_\_\_

### MANIFESTA

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara indicata in oggetto come: impresa singola;  
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.  
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; consorzi stabili,  
costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti: già costituito da costituire tra

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile aggregazione tra le imprese  
aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

### DICHIARA:

1. che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D-lgs 50/2016 e le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. - le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
2. che la ditta ha comprovata esperienza nel settore naturalistico archeologico comprovata da:
  - 2.1  iscrizione al Registro delle Imprese nelle materie oggetto del contratto (per le imprese residenti in Italia).
    - dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale la ditta è stabilita (per le imprese non residenti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice);
    - iscrizione, in caso di cooperativa o di consorzi di cooperative, all'Albo regionale da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto della gara;
    - possesso di Statuto e Atto costitutivo con oggetto conforme all'attività che si intende gestire con il presente procedimento di gara (se Associazioni/Istituzioni/Fondazioni)<sup>3</sup>
    - iscrizione ad altri registri ed albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati dall'ordinamento vigente;
  - 2.2  Fatturato globale minimo annuo degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2015/2016/2017 non inferiore ad un importo, IVA esclusa, pari a € 8.000,00 all'anno (cfr. allegato XVII al Codice);  
oppure  
 Fatturato rapportato al periodo di attività essendo un'impresa che ha iniziato la propria attività da meno di tre anni.  
oppure  
 idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice.
  - 2.3  Elenco titoli e descrizione dell'attrezzatura tecnica attinente l'oggetto del contratto: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.
3. possesso della copertura assicurativa come previsto all'art. 19 del Capitolato d'onori.

<sup>3</sup> In tale caso deve essere soggetto giuridico non commerciale e, pertanto, privo di ogni finalità di lucro, ad ordinamento interno a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e soci e collaboratori privi di carichi pendenti.

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data .....

FIRMA .....\*

\* La domanda deve essere firmata digitalmente.



COMUNE DI LANUSEI  
Area degli Affari Generali

# **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**della concessione in gestione dei servizi  
del Cineteatro “Tonio Dei”, sito in Viale Don Bosco n. 3**

## **Indice**

- Art. 1 – Oggetto della concessione
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Descrizione della struttura
- Art. 4 – Arredi e attrezzature
- Art. 5 – Durata della concessione e contributo
- Art. 6 – Utilizzo dell’immobile e servizi minimi richiesti
- Art. 7 – Funzionamento dell’immobile e periodi di chiusura della struttura
- Art. 8 – Oneri e obblighi del concessionario.
- Art. 9 – Oneri, obblighi aggiuntivi e rispetto delle normative vigenti
- Art. 10 – Oneri e obblighi del Comune
- Art. 11 – Dotazione di personale da adibire allo svolgimento dei servizi
- Art. 12 - Soggetti utilizzatori e introiti derivanti dalla concessione
- Art. 13 – Programma annuale delle attività
- Art. 14 – Collaborazioni esterne
- Art. 15 - Obblighi in materia di personale dipendente e tutela del lavoro
- Art. 16 – Responsabilità e garanzie assicurative
- Art. 17 – Stipulazione del contratto e inizio del servizio
- Art. 18 – Modifiche e migliorie
- Art. 19 – Verifiche sul servizio
- Art. 20 – Norme in materia di sicurezza
- Art. 21 - Penali
- Art. 22 – Divieto di cessione della concessione e sub-concessione
- Art. 23 – Decadenza della concessione
- Art. 24 – Recesso
- Art. 25 – Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa
- Art. 26 – Risoluzione per inadempimento
- Art. 27 – Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni
- Art. 28 – Riconsegna della struttura
- Art. 29 – Spese di contratto ed imposte
- Art. 30 – Responsabile della struttura
- Art. 31 - Clausola anti pantouflage – revolving doors
- Art. 32 – Modifiche ed integrazioni contrattuali
- Art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 34 – Controversie - Foro competente
- Art. 35 – Domicilio
- Art. 36 – Sottoscrizione clausole onerose
- Art. 37 – Trattamento dei dati personali
- Art. 38 – Patto di Integrità
- Art. 39 – Norme Anticorruzione
- Art. 40 – Norme di rinvio

### **Art. 1 Oggetto della Concessione**

La concessione ha per oggetto la programmazione e la gestione artistica e tecnica dell'immobile comunale Cinetatro "Tonio Dei", ubicato a Lanusei in Viale Don Bosco n. 3 e di seguito denominato per brevità "immobile", di proprietà del Comune di Lanusei.

La gestione comprende ogni operazione amministrativa e tecnica nonché ogni attività produttiva che consenta il regolare funzionamento del locale come servizio pubblico e fattore di crescita culturale.

### **Art. 2 Finalità**

L'immobile è uno spazio pubblico multifunzionale attrezzato da destinare a:

- attività teatrale;
- attività musicale;
- attività concertistica;
- attività cinematografica;
- attività coreutica;
- attività di danza;
- altre attività culturali, manifestazioni, convegni ed eventi.

Per favorire la creazione di un ambiente culturalmente stimolante e con un alto livello di visibilità, il concessionario dovrà svolgere un programma dettagliato, conforme al progetto tecnico/gestionale presentato in sede di gara, per l'utilizzo della struttura.

All'interno dei locali potranno essere esercitate ulteriori attività anche di rilevanza economica, purchè non in contrasto con le destinazioni sopra indicate e con la programmazione approvata, previa autorizzazione del Comune.

### **Art. 3 Descrizione dell'immobile**

L'immobile, sito in Lanusei, in Viale Don Bosco n. 3, risulta così composto, come da planimetrie allegate:

- Ingresso, biglietteria, locale guardaroba, bar;
- Palco, n. 2 camerini con servizi igienici;
- Platea n. 244 posti;
- Galleria n. 70 posti;
- Servizi igienici;
- Cabina regia e proiezione;
- locali tecnici.

L'immobile è di proprietà esclusiva del Comune di Lanusei, potrà essere utilizzato esclusivamente in conformità alla sua destinazione d'uso e dovrà essere restituito alla scadenza della concessione nello stato in cui si trova al momento della consegna, fatta salva la normale usura dovuta all'utilizzo dello stesso.

L'immobile sarà concesso a seguito della stipula di regolare contratto. La concessione è subordinata a preventiva accettazione da parte del Concessionario di tutti gli oneri e spese previste nel presente Capitolato Speciale.

### **Art. 4 – Arredi e attrezzature**

L'immobile comprensivo di arredi e attrezzature fisse e mobili sarà consegnato al Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come da verbale di consegna che verrà sottoscritto dalle parti e corredato da dettagliato inventario. Il concessionario assume a proprio carico le eventuali spese per il ripristino della funzionalità di arredi, attrezzature e strumentazione consegnata. Inoltre, le spese per l'acquisto di eventuali arredi o attrezzature mancanti ma indispensabili per le attività della struttura e la sostituzione conseguente ad usura di quelle esistenti, qualora inutilizzabili, saranno totalmente a carico del concessionario senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'Amministrazione comunale.

### **Art. 5 - Durata della concessione e contributo**

La durata della concessione è stabilita in un periodo massimo di anni nove decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. E' escluso il rinnovo tacito della concessione.

Alla data di scadenza della concessione il concessionario dovrà procedere alla riconsegna della struttura, di cui sarà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale si darà atto dello stato della struttura retrocessa, dei beni mobili ed attrezzature riconsegnate all'Amministrazione comunale.

Ogni eventuale danno accertato comporterà per il concessionario l'obbligo del conseguente risarcimento.

Il Responsabile del procedimento non procederà allo svincolo della garanzia fidejussoria prevista nel bando di gara e prestata prima della stipula del contratto d'appalto in presenza di pendenze risarcitorie.

In conseguenza della cessazione del rapporto, il concessionario non potrà vantare alcun tipo di diritto e/o indennità.

Il corrispettivo è dato dai ricavi prodotti dalla gestione economica del servizio e da un contributo pubblico corrisposto dal Comune di Lanusei nella misura indicato dal Concessionario in sede di gara quale ribasso sull'importo di € 10.000,00.

Il contributo pubblico viene corrisposto ai fini di consentire al Concessionario il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione, per l'intera durata del contratto.

In caso di prestazioni aggiuntive, svolte dal concessionario su richiesta del Comune e non previste nel progetto tecnico/gestionale presentato in sede di offerta, potrà essere riconosciuto un corrispettivo che dovrà essere preventivamente determinato tra le parti, con indicazione delle attività di servizio richieste.

#### **Art. 6 - Utilizzo dell'immobile e servizi minimi richiesti**

Il Concessionario si impegna ad utilizzare l'immobile per le finalità e gli obiettivi di cui al precedente art. 2 del presente capitolato ed in coerenza con il progetto tecnico/gestionale presentato in sede di offerta.

Il Cineteatro potrà essere utilizzato sia come sala cinematografica che come sala per spettacoli teatrali, musicali, di intrattenimento di vario genere, convegni, presentazioni e altre manifestazioni di natura culturale, ricreativa o artistica, con esclusione di quelle attività che potrebbero comportare danni all'immobile o alle attrezzature e di quelle non ammesse dalla legge e dalla pubblica morale.

Il concessionario dovrà essere in grado di garantire l'adeguata e piena utilizzazione della struttura e rispondere alle esigenze di crescita culturale, aggregazione ed intrattenimento della popolazione.

Gli standard di qualità minimi del servizio dovranno essere conformi a quelli previsti nel presente Capitolato e suoi allegati, nonché alle disposizioni, in quanto applicabili, delle normative nazionali, regionali e locali, oltretutto comunitarie vigenti in materia, che si intendono qui tutte richiamate.

L'immobile è concesso unicamente per il servizio di gestione del Cineteatro "Tonio Dei".

L'Amministrazione comunale si riserva l'utilizzo della struttura per un periodo non inferiore 5 (cinque) giornate/anno per le quali dovrà obbligatoriamente preavvisare il concessionario almeno 10 giorni prima. Per il solo anno 2019, le giornate a disposizione del comune saranno in numero non inferiore a 13 (tredici).

L'utilizzo deve essere sempre concordato, comunque, con il concessionario.

Il Comune si riserva la facoltà di scelta tra i giorni feriali, festivi e pre-festivi durante l'anno, avendo cura, se possibile, di non richiedere l'utilizzo della sala nelle giornate in cui il concessionario ha una propria programmazione di spettacoli, sempreché la stessa venga comunicata con congruo preavviso al Comune.

Per l'utilizzo delle giornate annue riservate al Comune, il concessionario dovrà provvedere all'erogazione dei servizi minimi, come indicati e previsti alla lett. c) dal presente articolo.

Sarà a carico del concessionario la fornitura dei materiali di consumo (materiali di pulizia ecc.) necessari al servizio e quanto altro occorra per la corretta gestione della struttura.

Il concessionario per raggiungere le finalità di cui all'articolo 2 provvederà alla realizzazione dei servizi minimi classificati in prestazioni principali e secondarie, di seguito descritti:

#### **Prestazioni Principali**

**a) programmazione, organizzazione e gestione della stagione teatrale e delle rassegne teatrali collaterali e di attività musicali, concertistiche, coreutiche, cinematografiche, di danza e altre attività culturali, manifestazioni, convegni ed eventi;**

**b) gestione tecnica della struttura in occasione degli spettacoli e delle attività varie:**

- apertura, custodia, chiusura e sorveglianza del teatro;
- accensione dell'impianto di riscaldamento al fine di assicurare le temperature minime previste per legge;
- pulizia del teatro, ritiro e smaltimento dei rifiuti in tutte le parti d'utilizzo;
- servizio di sala (maschere);
- gestione della biglietteria, del botteghino/cassa;
- gestione del servizio di guardaroba;
- gestione servizio bar;
- organizzazione delle attività del teatro;
- assistenza tecnica per l'utilizzo di tutte le attrezzature in dotazione;

- gestione delle procedure inerenti la sicurezza delle strutture e degli impianti;
- manutenzione ordinaria di tutti gli impianti, compresa la gestione dell'impianto audio-luci;
- procedure di informazione e addestramento inerenti la sicurezza;
- c) gestione della struttura in occasione di ogni altro utilizzo (da parte del Comune e/o concessioni in uso a terzi con congruo preavviso per il concessionario):**
  - apertura, custodia, sorveglianza e chiusura delle strutture;
  - accensione dell'impianto di riscaldamento al fine di assicurare le temperature minime previste per legge;
  - gestione della biglietteria, del botteghino/cassa;
  - pulizia del teatro e ritiro dei rifiuti in tutte le parti d'utilizzo;
  - servizio di sala (maschere);
  - gestione del servizio di guardaroba;
  - gestione del servizio bar
  - ricevimento degli utilizzatori (compagnie e gruppi) e procedure di informazione e addestramento sul funzionamento delle strutture e degli impianti;
  - assistenza tecnica per l'utilizzo delle attrezzature in dotazione;
  - organizzazione delle attività del teatro;
  - servizio tecnico, fonico e delle luci durante le attività;
  - manutenzione ordinaria di tutti gli impianti, compresa la gestione dell'impianto audio-luci;
  - procedure di informazione e addestramento inerenti la sicurezza;
- d) gestione dell'ufficio di direzione della struttura e delle relative attività amministrative, contabili, fiscali e tributarie inerenti la gestione (fatte salve le attività svolte in occasione di iniziative organizzate da terzi, di competenza dei medesimi):**
  - gestione della contrattualistica e pagamento delle compagnie/gruppi;
  - gestione delle pratiche SIAE ed ENPALS/INPS;
  - gestione del servizio informazioni;
  - gestione della campagna abbonamenti, dei carnet di biglietti, delle agevolazioni, delle convenzioni e di ogni altra attività inerente il servizio di biglietteria;
  - rapporto con le scuole per la gestione di eventuali rassegne teatro/scuola (prenotazioni, trasporti, ecc.);
  - invio aggiornamenti per il sito web del Comune;
  - gestione delle attività pubblicitarie e promozionali, anche attraverso servizi di mailing list, social network, newsgroup e simili;
  - ufficio stampa;
  - attività di fundraising (ricerca sponsorizzazioni, contributi, partnership);
  - rapporti con il Comune;
  - rapporti con altri enti e altri soggetti (ad esempio Regione, Provincia, altri Comuni, Ministeri, Direzioni didattiche, associazioni culturali, imprese, ecc.);
  - ideazione, progettazione e gestione di attività collaterali (ad esempio produzioni, laboratori, seminari, convegni, interventi formativi).
- e) gestione e conservazione manutentiva (manutenzione ordinaria) e sorveglianza dei beni mobili e immobili della struttura:**
  - manutenzioni ordinarie delle attrezzature e degli arredi in dotazione;
  - manutenzione degli argani, palanchi, funi e catene;
  - manutenzione americane di palco e di sala;
  - manutenzione meccanismo di apertura e chiusura sipario e tende di sala;
  - manutenzione ascensori e piattaforma elevatrice;
  - manutenzione del tavolato del palco e della botola;
  - sorveglianza delle strutture e delle attrezzature;
  - controllo periodico degli impianti elettrici, secondo la normativa vigente, ed eventuali interventi di ripristino della normale efficienza;
  - controllo periodico, secondo le scadenze previste dalla normativa, dei dispositivi antincendio interni ed esterni, attivi e passivi ed eventuali interventi di ripristino della normale efficienza;
  - rifornimento ed efficientamento del gruppo elettrogeno dell'impianto di emergenza;
  - cambio lampade camerini e dell'impianto illuminazione sala teatro e degli altri spazi comuni, comprese le lampade di emergenza, verifica impianti, apparati e lampade di illuminazione, controllo e nel caso ripristino del loro funzionamento;

- pitturazione dei locali vari della struttura, bagni, camerini e altri locali di pertinenza, ogniqualvolta sia necessario;
- sostituzione e riparazione rubinetterie, coperchi W.C. ed in genere tutte le parti idrauliche interne ed esterne;
- ritiro dei rifiuti prodotti e loro apposito conferimento;
- gestione delle attività derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla legislazione in materia di locali di pubblico spettacolo.

### **Prestazioni Secondarie**

- a) servizio di ufficio stampa, pubblicità e promozione dell'attività teatrale;
- c) prestazioni inerenti l'ospitalità;
- d) prestazioni inerenti la manutenzione ordinaria della struttura;
- e) prestazioni inerenti la manutenzione ordinaria delle attrezzature teatrali;
- f) prestazioni inerenti l'invio degli aggiornamenti al sito internet del Comune;
- g) prestazioni inerenti la sicurezza degli immobili e la funzionalità degli impianti, quali ad esempio la revisione degli estintori, degli impianti antincendio e in generale di tutti gli impianti, sia in condizioni di normale esercizio che in emergenza, sia con attività in essere che nei periodi di pausa delle attività;
- h) prestazioni inerenti la formazione del personale impiegato nei servizi;
- i) prestazioni inerenti i servizi di trasporto merci e persone all'interno della struttura;
- j) prestazioni inerenti i servizi tecnici di audio, video e luci necessari alla realizzazione della stagione teatrale e delle rassegne collaterali, se non compresi nella prestazione artistica;
- k) altre prestazioni di modesta entità non erogabili direttamente dal Comune, quali, ad esempio, distribuzione volantini, affissioni manifesti e simili;
- l) gestione del bar;
- m) le prestazioni artistiche non sono ricomprese in quelle principali e secondarie.

### **Art. 7 - Funzionamento dell'immobile. Periodi di chiusura della struttura**

Il concessionario non potrà unilateralmente sospendere o interrompere le attività e i servizi in seguito a decisione unilaterale, nemmeno in caso di controversie pendenti con l'Amministrazione comunale. Tale evenienza costituirà inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto per colpa grave, e con l'obbligo a carico del concessionario di tutti gli oneri e del risarcimento per danni conseguenti al mancato adempimento.

### **Art. 8 – Oneri e obblighi del concessionario**

Sono posti interamente a carico del concessionario i seguenti obblighi ed oneri:

- gestire le relazioni con gli utenti improntandole alla massima disponibilità e cortesia;
- garantire forme di segnalazione di eventuali criticità da parte degli utenti, mediante la somministrazione di questionari;
- rispondere alle eventuali segnalazioni degli utenti apportando inoltre, laddove possibile, le modifiche necessarie alla risoluzione delle segnalazioni di disservizio;
- garantire l'assoluta riservatezza nell'uso delle informazioni e dei dati inerenti le attività affidate, con particolare riguardo ai dati anagrafici degli utenti;
- garantire continuità e puntualità nell'erogazione dei servizi;
- garantire la qualità dei servizi erogati;
- erogare servizi di elevata qualità con personale adeguatamente formato e addestrato a svolgere le attività richieste;
- essere disponibile a collaborare con gli uffici comunali competenti in occasione di iniziative organizzate dal Comune, nel rispetto delle norme contrattuali adottate;
- utilizzare i locali e le attrezzature oggetto di questa concessione esclusivamente per motivi di servizio;
- dotare il proprio personale di tessera di riconoscimento.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- procedere alla voltura e alla attivazione dei contratti relativi alle utenze telefoniche, elettriche, idriche, con costi a totale proprio carico nonché provvedere al pagamento di tutte le spese per consumi di acqua, gas, energia elettrica e telefono;
- provvedere al pagamento della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

- tenere un registro di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nella struttura, regolarmente aggiornato e debitamente firmato. L'Amministrazione comunale concedente si riserva la facoltà, senza alcun preavviso, di effettuare sul predetto registro tutti i controlli ritenuti opportuni.

Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture consegnate in gestione, e precisamente:

- pulizia e manutenzione della pavimentazione;
- manutenzione e controllo periodico dell'impianto di proiezione;
- manutenzione e controllo dello schermo;
- manutenzione e controllo dell'impianto elettrico con particolare attenzione a quello d'emergenza;
- manutenzione e controllo dei bocchettoni idraulici e dell'impianto antincendio;
- manutenzione e controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipánico;
- manutenzione e controllo degli estintori;
- manutenzione e controllo/revisione impianto ascensore.

Il concessionario dovrà:

- garantire la pulizia della sala dopo ogni spettacolo e di tutti i locali concessi in gestione ogni qualvolta risulti necessario assicurando la fornitura dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia e la fornitura dei prodotti per l'igiene (saponi, carta, etc.) che dovranno essere installati a sua cura e spese negli ambienti e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata dell'affidamento;
- Provvedere in maniera idonea ai servizi di funzionamento degli impianti di riscaldamento, di acqua ed energia elettrica, nonché manutenzione ordinaria degli impianti elettrici idrici, igienico – sanitari, ecc.;
- in relazione all'espletamento dell'attività cinematografica, provvedere alla gestione contabile e commerciale dei rapporti con i distributori dei film, ed in tutti i casi di spettacoli, stipulazione dei contratti relativi ai programmi di attività, fronteggiando gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti;
- sostenimento delle spese relative al personale occorrente per montaggi e smontaggi ed aiuti di palcoscenico nei casi in cui siano necessari;
- provvedere al versamento delle imposte SIAE relativamente alle attività organizzate direttamente dal concessionario;

La vigilanza ed il controllo del Comune non implicherà nessuna responsabilità per il funzionamento e la gestione dell'immobile oggetto della concessione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul concessionario.

Il concessionario dovrà applicare i seguenti prezzi agevolati:

- biglietto ridotto per persone anziane di età superiore ai 65 anni;
- biglietto ridotto per studenti di ogni ordine e grado;
- biglietto ridotto per persone dichiarate invalide.

Il concessionario, inoltre, dovrà:

- provvedere alla redazione del documento di valutazione del rischio (DUVRI), ai sensi degli artt. 28 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., con la specifica redazione per l'intera struttura della valutazione del rischio per mansione, in riferimento ai servizi indicati nel progetto di gestione presentato, nonché il piano di evacuazione ed emergenza per l'intero immobile, curando altresì la dotazione e l'esposizione della segnaletica e delle relative planimetrie di emergenza e assicurando la formazione/informazione e addestramento di tutti i lavoratori coinvolti;
- applicare nei confronti del personale dipendente le norme contenute nei CCNL di categoria, nonché gli adempimenti derivanti dagli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi che disciplinano le prestazioni di lavoro anche di carattere volontario, ed ogni altra norma in materia già vigente o che sia emanata durante il periodo di durata della concessione e che trovi applicabilità alla concessione stessa;
- assicurare il rispetto della normativa a tutela della privacy;
- assicurare, in qualsiasi momento, l'accesso alla struttura al personale incaricato dall'Amministrazione comunale;
- osservare, nell'espletamento dei servizi, le vigenti norme di legge tese a garantire la sicurezza del pubblico, e tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi danno e responsabilità penale e civile nei confronti di terzi;
- assolvere a propria cura e spesa a tutte le incombenze indispensabili per l'acquisizione e/o richiesta di autorizzazioni, licenze, permessi, nullastata, amministrative sanitarie e commerciali, qualora necessarie e/o

prescritte per la gestione e la conduzione della struttura, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali dinieghi;

- stipulare la polizza assicurativa di cui al successivo articolo 15;
- stipulare la garanzia definitiva di cui al successivo articolo 16;
- presentare, entro il 15 gennaio di ogni anno, all'Amministrazione comunale relazione consuntiva sull'attività gestionale riferita all'anno precedente corredata dei dati di affluenza, di rilevazione di gradimento e di monitoraggio e comprensiva del calendario annuale di programmazione eventi, manifestazioni, iniziative, anche proposte da soggetti terzi e/o associazioni culturali, pro loco, scuole, enti pubblici o associazioni no profit;
- trasmettere un rapporto annuale dettagliato che descriva l'attività organizzata e gli eventi realizzati (tipologia di evento, numero di giornate impiegate, proventi da bigliettazione, utilizzo della struttura da parte di terzi, ecc.) e i risultati ottenuti in termini economico-finanziari. E' tenuto, altresì, ad esibire e a fornire copia di tutta la documentazione relativa alla gestione, a semplice richiesta del Comune nell'espletamento dei compiti di verifica e controllo;
- presentare il programma delle attività oggetto della concessione;

Per le comunicazioni con il Comune, il concessionario dovrà utilizzare un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare al momento della partecipazione alla procedura.

#### **Art. 9 – Oneri, obblighi aggiuntivi e rispetto delle normative vigenti**

Il Concessionario è tenuto per l'intera durata del contratto ad effettuare la promozione pubblicitaria della struttura attraverso i canali che riterrà più opportuno.

In tutte le azioni e gli eventi organizzati dovranno essere utilizzati il Logo del Comune di Lanusei.

Il concessionario può, autonomamente, definire:

- le modalità del mantenimento dei rapporti con tutte le istituzioni pubbliche e private che riterrà utili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui al precedente art. 2;
- le relazioni con operatori e referenti esterni, ove necessario per la realizzazione dei programmi e delle attività previste e da realizzare nella struttura.

#### **Art. 10 – Oneri e obblighi del Comune**

Il Comune si impegna alla consegna dell'immobile al concessionario e assume gli oneri relativi all'idoneità della struttura affidata e quelli relativi alle manutenzioni straordinarie, qualora necessarie. Ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione, l'amministrazione aggiudicatrice concede un contributo pubblico nella misura massima annua di € 10.000,00 ed equivalente all'importo in ribasso indicato dal Concessionario in sede di gara.

Il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, oltre che nell'arco dell'efficacia del contratto, dovrà essere dimostrato annualmente unitamente al programma delle attività oggetto della concessione, di cui all'art. 8 del presente capitolato, ultimo punto. Il pagamento del contributo pubblico avverrà a seguito della presentazione del rapporto annuale dettagliato di cui all'art. 8 del presente capitolato.

In particolare, sono posti a carico del Comune:

1. le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile concesso, degli arredi e degli impianti affidati. L'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere comunicata al concessionario con un preavviso congruo rispetto alla tipologia degli interventi medesimi e svolgersi in maniera tale da recare il minor disagio possibile all'attività del concessionario; nel caso in cui, per qualunque motivata ragione o per eventi imprevedibili ed imprevedibili, l'esecuzione di tali interventi dovesse implicare una contrazione (anche prolungata) della fruizione dei beni concessi che si traduca in una limitazione dei servizi resi dal concessionario, nulla sarà comunque dovuto a quest'ultimo da parte del Comune;
2. le spese straordinarie di carattere eccezionale, quali le trasformazioni e gli ampliamenti, per i quali si provvederà di volta in volta, previa intesa tra le parti;
3. le imposte sulla proprietà immobiliare, se ed in quanto dovute.

Il Comune si impegna, inoltre, ad agevolare il concessionario nello svolgimento del servizio, fornendo tutti gli strumenti operativi di propria competenza e provvederà inoltre a:

1. vigilare sulla corretta esecuzione dei compiti in capo al concessionario;
2. collaborare con il concessionario nella promozione e pubblicità delle attività;
3. collaborare con il concessionario nella gestione dei rapporti con altre istituzioni pubbliche e private (ad es. Regione, Provincia, Unione europea), qualora necessario;

4. coordinare la realizzazione delle attività culturali previste nel territorio comunale e l'utilizzo della struttura per iniziative diverse, al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti con l'attività del concessionario.

Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo sulla struttura e sulle attività a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della politica complessiva da attuare per la promozione e lo sviluppo dell'attività culturale locale.

A tal fine, l'Amministrazione comunale può effettuare verifiche e controlli circa l'effettiva e corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, anche con la verifica della qualità del servizio espletato. Il Comune attiva automaticamente, e comunque almeno una volta all'anno, visite ispettive e controlli utilizzando il proprio personale tecnico, ovvero avvalendosi di terzi all'uopo incaricati.

#### **Art. 11 Dotazione di personale da adibire allo svolgimento dei servizi**

Il concessionario dovrà provvedere al funzionamento del Cineteatro "Tonio Dei" tramite una dotazione di personale in grado di assicurare il pieno rispetto del presente capitolato nonché l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi al pubblico.

Per l'intera durata del contratto, la dotazione di personale in servizio dovrà essere correlata alla tipologia e all'entità dei servizi erogati, al flusso degli utenti, al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al numero e alla tipologia delle attività realizzate all'interno delle strutture e a qualunque altra variabile possa incidere sul perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite dal concessionario mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.

Il Comune non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, infortuni, relativi ai dipendenti e collaboratori del concessionario.

Il personale addetto ai servizi dovrà essere ben addestrato in relazione alle mansioni affidate ed alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera, possedere adeguata professionalità, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni del presente Capitolato ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti.

Il personale dovrà tenere un comportamento professionalmente corretto e diligente nei confronti degli utenti e di coloro che possano accedere alle strutture.

Il concessionario è tenuto alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.

Il concessionario dovrà:

- a. garantire sempre la disponibilità, per l'intera durata del contratto, negli orari e nei giorni di chiusura della struttura in concessione, di almeno un addetto, reperibile tramite cellulare, per la gestione di tutte le emergenze correlate al funzionamento della stessa il quale possa, in caso di necessità, da chiunque rilevata, raggiungere il Cineteatro entro massimo sessanta minuti per far fronte alle necessità del caso;
- b. comunicare al Comune, prima dell'attivazione del servizio, l'elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, tra cui il nominativo del Responsabile di cui al D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, specificando i relativi titoli e qualifiche professionali; tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee;
- c. procedere all'immediata sostituzione del personale assente, nonché del personale che si sia dimostrato inidoneo alle mansioni da svolgere, con personale di pari qualifica e formazione;
- d. fornire al personale addetto ai rapporti col pubblico cartellino nominale di riconoscimento.

Il Comune si riserva di chiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per seri e comprovati motivi; in tal caso, il concessionario dovrà provvedere a quanto richiesto entro un congruo termine stabilito dal Comune, senza alcun onere economico a carico di quest'ultimo.

Il concessionario deve garantire la presenza dei profili professionali essenziali quali un direttore artistico, che dovrà presentare un apposito curriculum vitae, un responsabile in possesso di attestato per la sicurezza e al controllo degli impianti antincendio e delle figure che possano svolgere il ruolo di maschera (addette al controllo del foyer, sala e servizio per il pubblico);

Il concessionario ha facoltà di far convergere due o più figure in una, motivando la decisione e fermi restando il possesso di tutti i requisiti e l'obbligatorietà di assolvimento di tutte le funzioni previste.

Il concessionario ha facoltà di prevedere personale tecnico-operativo aggiuntivo in supporto alle figure minime previste dal presente Capitolato.

Il concessionario ha facoltà di avvalersi delle prestazioni rese da terzi provvisti delle necessarie autorizzazioni, sia su base pecuniaria sia volontaria non retribuita, attraverso incarichi e/o atti convenzionali che specifichino le loro funzioni e responsabilità. Tali incarichi non devono costituire forme di sub concessione.

#### **Art. 12 Soggetti utilizzatori e introiti derivanti dalla concessione**

Il Concessionario ha facoltà di assegnare a terzi utilizzatori, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e per attività compatibili con l'identità e le finalità dell'immobile, gli spazi e l'uso dei locali.

Le entrate derivanti dalla gestione dell'immobile saranno incamerate direttamente dal concessionario.

#### **Art. 13 Programma annuale delle attività**

Il concessionario si impegna a fornire annualmente un piano tecnico gestionale della struttura presentando un progetto culturale in linea con quanto proposto in sede di gara e a garantire almeno venti giornate di apertura annuali al pubblico, da svolgersi nell'arco di nove mesi.

#### **Art. 14 Collaborazioni esterne**

Per lo svolgimento di specifici settori di attività il concessionario può avvalersi, ove lo ritenga necessario ed utile per il miglioramento della qualità della gestione e della programmazione culturale ed artistica, della collaborazione di associazioni, gruppi, artisti, compagnie teatrali ecc... .

Ogni onere economico relativo agli incarichi e alle collaborazioni di cui al presente articolo è a carico del concessionario.

#### **Art. 15 Obblighi in materia di personale dipendente e tutela del lavoro**

Nell'esecuzione del servizio il concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei CCNL e in quelli integrativi, che dichiara di adottare nel progetto tecnico/gestionale e nel corso della concessione.

I suddetti obblighi vincolano il concessionario, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Il concessionario è tenuto all'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni previste dai contratti in materia di retribuzione, nonché all'applicazione delle disposizioni previdenziali, assicurative e antinfortunistiche, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria.

Il concessionario è tenuto a:

- applicare tutte le disposizioni in materia di tutela antinfortunistica del personale dipendente e, se cooperativa, anche dei soci; all'assicurazione degli operatori e alla previdenza sociale. Compete pertanto al concessionario curare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione ed assicurazione per infortuni sul lavoro, delle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà successivamente intervenire a tutela dei lavoratori nel corso dell'espletamento dei servizi;
- essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.

#### **Art. 16 Responsabilità e garanzie assicurative**

Il Concessionario risponde direttamente e indirettamente dei danni nei confronti degli utenti, a cose e/o a terzi, conseguenti e a causa dell'uso della struttura e delle attività che in essa vengono esercitate, comprese le attività accessorie o svolte da o per conto di terzi, nulla eccettuato od escluso.

In particolare il concessionario è responsabile:

- dei danni causati per negligenza, dolo o colpa ai locali affidati in gestione nonché ai relativi arredi ed attrezzature;
- in sede civile, penale e patrimoniale per qualsiasi danno arrecato, anche con colpa lieve, nel corso delle attività conseguenti all'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale ed altresì per i danni occorsi agli spettatori, ancorché accidentali e non direttamente causati dal comportamento attivo od omissivo del personale del concessionario.

- a pieno titolo, in tutti quei casi in cui si dovessero verificare richieste di risarcimento derivanti dell'attività espletata.

Il concessionario, in relazione all'espletamento delle attività o a cause ad essa connesse, è ritenuto interamente responsabile anche per eventuali danni a favore dell'Amministrazione comunale o a terzi, persone e cose. Il concessionario, a tal fine, è tenuto prima della sottoscrizione del contratto alla stipula, pena la decadenza della concessione, di:

- polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Prestatori d'Opera (RCO) con massimale non inferiore a € 5.000.000,00, in cui l'Amministrazione Comunale è considerata terzo a tutti gli affetti e con la quale è esonerata da qualsiasi responsabilità per i danni, infortuni ed eventi pregiudizievoli a carico di utenti e di terzi nell'espletamento dei servizi e da ogni azione di rivalsa che possa essere intentata nei confronti della medesima;

- polizza assicurativa contro i rischi di incendio, furto, fenomeni meteorologici, atmosferici e naturali in genere, danni dovuti ad atti vandalici e ad eventi socio-politici, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le polizze assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, dovranno coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Le polizze assicurative dovranno avere una durata pari a quella del contratto e potranno essere svincolate unicamente previa dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione comunale.

Le suddette polizze dovranno:

- essere consegnate, in copia, all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto o comunque prima della consegna della struttura se effettuata nelle more della stipula;
- successivamente consegnate annualmente in copia all'Amministrazione, con attestazione di vigenza e quietanza di pagamento.

Resta inteso, comunque, che resteranno a carico del concessionario stesso tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione.

In caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice pagato direttamente all'Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali/capitali previsti dalla predetta polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

La polizza di assicurazione dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del concedente, dei suoi amministratori e dipendenti. Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto. Il Comune di Lanusei è esonerato, pertanto, da ogni responsabilità per danni a persone, cose, o beni indipendenti direttamente e indirettamente dallo svolgimento del servizio.

#### **Art. 17 Stipulazione del contratto e inizio del servizio**

La concessione sarà regolamentata da contratto di servizio. Gli obblighi, i patti e le prescrizioni di esecuzione richiesti al concessionario sono quelli complessivamente risultanti dal presente Capitolato nonché dagli impegni assunti dal medesimo concessionario in sede di gara con la presentazione della propria offerta tecnica.

#### **Art. 18 Modifiche e migliorie**

Nessun intervento di modifica o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è consentito al concessionario senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale. Salvo specifico consenso del Comune, il concessionario non avrà diritto a rimborsi né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

In caso di interventi di somma urgenza, derivanti da eventi imprevedibili, tale preventiva autorizzazione può essere provvisoriamente rilasciata in via informale ed essere formalizzata successivamente, senza oneri per il concedente.

Il concessionario, in esecuzione del progetto di gestione presentato in sede di gara, potrà provvedere a proprie spese ad acquistare ulteriori elementi d'arredo per i locali concessi in uso ovvero all'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria della struttura ovvero al rinnovo delle dotazioni tecnologiche. Detto arredamento e dette migliorie al termine della gestione resteranno di proprietà del Comune, il concessionario tuttavia dovrà provvedere alla relativa manutenzione per tutta la durata dell'affidamento.

Qualunque intervento deve essere comunque eseguito da personale in possesso delle specifiche qualificazioni necessarie in relazione alla tipologia e caratteristiche dell'intervento stesso, fermo restando che ogni responsabilità rimane in capo al concessionario.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di eseguire interventi concordando con il concessionario la tempistica di esecuzione, affinché ciò abbia il minor impatto possibile sulla programmazione delle attività, senza che il concessionario abbia nulla a che pretendere a titolo di indennizzo.

#### **Art. 19 Verifiche sul servizio**

Il Comune si riserva di valutare l'idoneità e la professionalità degli addetti in servizio, la corretta gestione del bene concesso e tutte le modalità di esecuzione dei servizi da parte del concessionario per accertarsi che questi ultimi vengano svolti costantemente con la massima diligenza ed efficacia e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative e dal presente Capitolato.

Per le verifiche di cui al comma precedente, il Comune si riserva il diritto di compiere ogni controllo che ritenga opportuno.

#### **Art. 20 Norme in materia di sicurezza**

Il concessionario assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando a tal fine espressamente il Comune da qualsiasi coinvolgimento in merito.

Sarà onere del concessionario, ad ogni effetto di responsabilità civile e penale per danni, far rispettare a chiunque le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché fornire ai soggetti che richiederanno l'uso delle strutture ogni specifica informazione e supporto per agevolare la conoscenza e l'applicazione delle norme di corretto utilizzo e di sicurezza.

Sarà obbligo del concessionario procedere puntualmente a tutte le revisioni e certificazioni previste dalla normativa vigente che scadono in pendenza di contratto, sia per le attrezzature e gli impianti di proprietà del Comune oggetto di affidamento sia per quelli eventualmente introdotti dal concessionario stesso.

#### **Art. 21 Penali**

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli, l'Amministrazione comunale, in caso di inadempimento di lieve entità relativo ad inosservanza degli obblighi di cui al presente capitolato, provvederà a notificare al concessionario formale diffida ad adempiere entro un termine stabilito, specificando dettagliatamente le contestazioni. Ricevuta la diffida il concessionario dovrà ottemperare nel termine assegnato, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale, in caso contrario l'amministrazione procederà alla risoluzione di diritto del contratto, senza che il Concessionario possa far valere alcun diritto o pretesa a riguardo.

#### **Art. 22 Divieto di cessione della concessione e sub concessione**

La concessione non potrà essere ceduta o trasferita ad altri. E' altresì vietata la sub concessione totale del contratto, pena la decadenza dalla concessione. E' ammesso il ricorso alla collaborazione di terzi per la realizzazione di eventi e manifestazioni all'interno della struttura, anche a carattere cinematografico, fermo restando che la responsabilità gestionale resta a carico del concessionario.

#### **Art. 23 – Decadenza della concessione**

L'Amministrazione comunale si riserva di dichiarare la decadenza della concessione, senza che il concessionario possa vantare alcunché a titolo risarcitorio o per rifusione delle spese sostenute, nelle seguenti ipotesi:

- utilizzo della struttura per finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato;
- reiterate e gravi violazioni alle clausole del presente capitolato;
- realizzazione di opere non autorizzate o difformi da quanto autorizzato;
- destinazione anche parziale e temporanea dei locali per usi e finalità diverse da quelle di cui al progetto tecnico/gestionale;
- mancato rispetto delle prescrizioni inerenti le modalità di gestione;
- trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, della concessione;

- mancata acquisizione dei nullaosta e/o autorizzazioni amministrative prescritti per l'esercizio delle attività e loro successiva revoca o decadenza;
- chiusura immotivata della struttura al pubblico;

#### **Art. 24 – Recesso**

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., previo preavviso di sei mesi verso l'Amministrazione comunale.

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ovvero la presenza, durante l'esecuzione del contratto, di uno di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo del concessionario, che abbiano incidenza sull'esecuzione della gestione della struttura, il Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di concessione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata A/R.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Comune qualora alla scadenza dei primi sei mesi, da considerare come periodo di prova, l'attività prestata non risultasse, a giudizio motivato dello stesso, eseguita in maniera soddisfacente o conforme al presente capitolato.

In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere nel corso delle attività, ed aggiudicare il servizio ad altra ditta, eventualmente individuata attraverso la presente procedura, ove l'offerta di quest'ultima sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, senza che la ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni o indennizzi di alcun genere.

L'eventuale mancata attivazione parziale o totale del servizio per motivi di forza maggiore riferibili all'Ente appaltante o per carenza di spettatori non dà diritto all'aggiudicatario di richiedere alcun indennizzo o risarcimento ed, altresì, la sospensione temporanea della prestazione per ragioni di forza maggiore o di circostanze speciali o per ragioni di pubblico interesse o necessità.

#### **Art. 25 – Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa**

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1455 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti fattispecie:

- a. mancata attivazione del servizio;
- b. interruzione o abbandono non motivati del servizio;
- c. impiego di personale inadeguato a quanto previsto nel Capitolato e nell'offerta tecnica e comunque non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza della gestione, assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara; mancato rispetto dell'indicazione del Comune di sostituire personale ritenuto inadeguato; mancata applicazione dei CCNL o territoriali e qualunque altra grave inosservanza delle norme di legge e/o disposizioni del Capitolato relative al personale;
- d. verifica di responsabilità, con dolo o colpa a carico del personale o degli incaricati del concessionario, per danni alla struttura, agli impianti, ai beni di proprietà comunale e di terzi;
- e. inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi, della dignità personale e della riservatezza;
- f. cessione e subconcessione del contratto a terzi;
- g. perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione o apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
- h. mancato reintegro o ricostituzione della cauzione;
- i. interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio;
- j. mancata esibizione o produzione di documenti richiesti dal Comune in sede di controllo;
- k. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

l. altre gravi violazioni o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari o gravi violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi previste nel Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;  
m. sopravvenute cause ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dal Comune al rappresentante legale del concessionario. Nella contestazione sarà prefissato un termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine, il Comune adotterà le determinazioni di sua competenza.

Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, in forma di Racc. A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra:

- a. non spetterà al concessionario alcun indennizzo e il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa essergli derivato;
- b. al concessionario verrà consentita la fruizione degli introiti derivanti dalla gestione del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni;
- c. al fine di garantire continuità al servizio ed evitare pregiudizi all'utenza, il concessionario sarà obbligato comunque a proseguire il servizio per il tempo necessario ad assicurare l'inizio delle prestazioni in esecuzione della nuova gestione, secondo quanto indicato dal Comune;

#### **Art. 26 – Risoluzione per inadempimento**

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, ovvero nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto stesso. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto il concessionario è tenuto a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari, al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario concessionario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario concessionario in sede di offerta.

#### **Art. 27 – Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni**

Ai sensi dell'art. 1462 del c.c., il concessionario non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato. Qualora il concessionario intendesse formulare eccezioni a qualsiasi titolo, queste dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, entro 30 gg, rispetto all'adozione dei relativi provvedimenti da parte della stessa. Le eccezioni che siano state presentate nelle modalità suddette saranno previamente esaminate dall'Amministrazione, che provvederà all'emanazione in forma scritta degli opportuni provvedimenti.

Il concessionario decade dal diritto di far valere le suddette eccezioni nel caso in cui non provveda a formularle nelle modalità e nei termini suddetti.

#### **Art. 28 – Riconsegna della struttura**

In caso di decadenza o di recesso, dovrà essere redatto a firma congiunta tra le parti un verbale di riconsegna contenente la descrizione dello stato dell'immobile, degli impianti, degli arredi e attrezzature.

L'immobile, le attrezzature e i beni mobili dovranno essere riconsegnati alla scadenza del contratto all'Amministrazione comunale in buono stato di conservazione generale, fatta salva la normale usura derivante dall'attività svolta. Nessun rimborso o compenso, neppure a titolo di miglioria, potrà essere richiesto dal concessionario al termine della gestione all'Amministrazione comunale.

#### **Art. 29 – Spese di contratto ed imposte**

Sono poste interamente a carico del concessionario, tutte le spese contrattuali e di registrazione nessuna esclusa.

### **Art. 30 – Responsabile della struttura**

Il concessionario è tenuto a nominare e comunicare all'Amministrazione comunale concedente il nominativo del "Responsabile della struttura" in qualità di referente unico cui l'Amministrazione comunale concedente potrà richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione nonché risoluzione di problematiche di carattere tecnico ed amministrativo.

### **Art. 31 - Clausola anti pantouflage – revolving doors**

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs n. 165/01, come novellato dalla Legge n. 190/12, il concessionario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi ad ex dipendenti comunali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto sopra.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **Art. 32 - Modifiche e integrazioni contrattuali**

Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell'esclusivo interesse del Comune, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità del servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio della concessione.

### **Art. 33 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il concessionario si impegna:

- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, agli appalti;
- a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato nonché quelle relative ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

### **Art. 34 – Controversie Foro competente**

Qualunque controversia non risolvibile in via bonaria sarà deferita al Foro di Lanusei.

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa delle decisioni del Comune in ordine alla prosecuzione delle attività previste nel presente Capitolato.

### **Art. 35 – Domicilio**

Il Concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio nel Comune di Lanusei.

### **Art. 36 - Sottoscrizione clausole onerose**

Il concessionario dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, gli articoli aventi ad oggetto: art. 8 oneri ed obblighi del concessionario; art. 9 oneri ed obblighi aggiuntivi e rispetto delle norme vigenti; art. 11 personale; art. 13 programma annuale delle attività; art. 15 obblighi in materia di personale dipendente; art. 16 responsabilità e garanzie assicurative; art. 17 stipulazione del contratto e inizio del servizio; art. 18 modifiche e migliorie; art. 19 verifiche sul servizio; art. 21 penali; art. 22 divieto di cessione e sub concessione; art. 23 decadenza della concessione; art. 24 revoca della concessione; art. 25 recesso; art. 26 risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa; art. 27 risoluzione per inadempimento; art. 8 clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni; art. 33 modifiche e integrazioni contrattuali; art. 35 controversie e foro competente.

### **Art. 37 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che i dati personali forniti per le finalità di gestione della gara di appalto in oggetto, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del nostro Ente, del trattamento di cui all'art. 4 del Codice e di cui all'art. 4 del Regolamento UE 679/2016.

2. Si informa altresì che il Comune di Lanusei, Titolare del trattamento, Via Roma n. 98 (NU), non diffonderà i dati raccolti per la suddetta finalità e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.

3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Comune di Lanusei, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000 e ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia appalti pubblici e dal D.lgs. 33/2013. I dati potranno essere comunicati agli organi dell'autorità giudiziaria nell'ambito di eventuali procedimenti a carico dei soggetti interessati alla fase di affidamento o in fase di esecuzione del contratto.

4. I dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto; successivamente, i dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all'art. 2214 codice civile. L'eventuale ulteriore conservazione di dati o parte dei dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, quindi, un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto di appalto.

5. Relativamente ai dati personali si informano gli interessati che possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, nonché dall' art. 7 del Codice Privacy. Gli interessati hanno anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenessero che i diritti qui indicati non siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti ci si può rivolgere al Titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all'indirizzo indicato o una PEC all'indirizzo: protocollo.lanusei@pec.comunas.it.

6. L'appaltatore dovrà uniformarsi ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nell'eventuale trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del contratto, nel pieno rispetto dei contenuti del D.lgs n. 196/2003 e Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con particolare attenzione alle misure minime da adottare. L'Appaltatore dovrà essere autorizzato a svolgere tutti gli eventuali trattamenti dei dati necessari per l'esecuzione del contratto, sia in forma cartacea che elettronica. Esso ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi altra forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

7. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio non conforme alle disposizioni di cui al citato D.lgs n. 196/2003 e Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità a carico dell'Appaltatore, che è tenuto a rendere edotti i propri collaboratori delle presenti norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Lanusei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al comune stesso

**Art. 38. Patto di Integrità** - L'appaltatore è obbligato, in applicazione della L. n.190/2012, a sottoscrivere il Patto di Integrità adottato dal Comune di Lanusei con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 21/06/2016 e che forma parte integrante del presente capitolato.

**Art. 39 – Norme Anticorruzione** – L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

**Art. 40 – Norme di Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal Capitolato, si rinvia alla legislazione vigente in materia di tutela e conservazione dei beni culturali, nonché alle altre disposizioni in materia di contratti.



**COMUNE DI LANUSEI**  
*Provincia dell'Ogliastra*

**PATTO DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI LANUSEI**

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Lanusei adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N.163/2006.
2. Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra il Comune di Lanusei e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale "Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
5. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del Comune di Lanusei e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs. N.165/2001), al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

## **Art. 2**

### **Obblighi degli operatori economici nei confronti del Comune di Lanusei**

1. L'operatore economico:
  - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
  - b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
  - c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
  - d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare all'Amministrazione Aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare all'Amministrazione Aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;
- g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

### **Art. 3** **Obblighi del Comune di Lanusei**

1. L'Amministrazione aggiudicataria nella persona del Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_  
(denominazione della struttura responsabile del procedimento):

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale del Comune di Lanusei e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del Dlgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
- e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.
- f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- h) si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
- i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e

quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice \_\_\_\_\_ (indicare l'esatta denominazione della struttura responsabile del procedimento) si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

#### **Art. 4** **Violazione del Patto di integrità**

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la risoluzione di diritto del contratto;
- c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
- d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

2. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni, di cui al presente Patto di integrità, avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall'Amministrazione Aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.

3. Le sanzioni da applicare in concreto saranno determinate secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

4. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo che la Stazione Appaltante, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.

5. La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

6. Il Comune di Lanusei ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

**Art. 5**  
**Efficacia del Patto di integrità**

1. Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Luogo e data

Operatore economico

\_\_\_\_\_

Comune di Lanusei

\_\_\_\_\_